

# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

---

*Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori*

PROVVISORIO  
2005/0042B(COD)

11.11.2005

**\*\*\*I**

## **PROGETTO DI RELAZIONE**

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio  
che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di salute e tutela  
dei consumatori (2007-2013)  
(COM(2005)0115 – C6-0225/2005 – 2005/0042B(COD))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatrice: Marianne Thyssen

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

### ***Emendamenti a un testo legislativo***

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE .....	25



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di salute e tutela dei consumatori (2007-2013)

(COM(2005)0115 – C6-0225/2005 – 2005/0042B(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0115)<sup>1</sup>,
  - vista la decisione della Conferenza dei Presidenti del 30 giugno 2005,
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 153 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0225/2005),
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - visti, la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri, della commissione per i bilanci e della commissione giuridica (A60000/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1  
Titolo del programma

che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di *salute e* tutela dei consumatori (2007-2013)

che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di tutela dei consumatori (2007-2013)

*Motivazione*

*L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno*

<sup>1</sup> Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

*2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori)*

Emendamento 2

Visto 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare **gli articoli 152 e 153**,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare **l'articolo 153**,

*Motivazione*

*L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).*

Emendamento 3

Considerando 1

(1) La Comunità può contribuire alla protezione **della salute**, della sicurezza e degli interessi economici dei cittadini tramite azioni nel campo **della salute pubblica e** della tutela dei consumatori.

(1) La Comunità può contribuire alla protezione della sicurezza e degli interessi economici dei cittadini tramite azioni nel campo della tutela dei consumatori.

*Motivazione*

*L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).*

Emendamento 4

Considerando 2

(2) Di conseguenza è opportuno istituire un programma d'azione comunitaria nel campo **della salute e** della tutela dei consumatori, che sostituisca **la decisione 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002 che adotta un programma di azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008)** e la decisione

(2) Di conseguenza è opportuno istituire un programma d'azione comunitaria nel campo della tutela dei consumatori, che sostituisca la decisione 20/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 dicembre 2003 che stabilisce un quadro generale per il finanziamento delle attività comunitarie a sostegno della politica dei consumatori per gli anni 2004-2007. **Tale**

20/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 dicembre 2003 che stabilisce un quadro generale per il finanziamento delle attività comunitarie a sostegno della politica dei consumatori per gli anni 2004-2007 . **Tali decisioni devono quindi essere abrogate.**

**decisione deve quindi essere abrogata.**

#### *Motivazione*

*L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).*

Emendamento 5  
Considerando 3

**(3) Nel conservare gli elementi essenziali e le specificità delle azioni in campo sanitario e della tutela dei consumatori, un programma integrato unico deve contribuire ad accrescere al massimo le sinergie tra obiettivi e l'efficacia nell'amministrare le azioni condotte in tali settori. Riunire le attività che interessano la salute e la tutela dei consumatori in un programma unico deve servire al conseguimento di obiettivi comuni, quali la protezione dei cittadini contro i rischi e le minacce, e ad aumentare la loro capacità di decidere con cognizione di causa, nel proprio interesse, e a sfruttare l'opportunità in tal senso, nonché a sostenere l'integrazione degli obiettivi relativi alla salute e al consumo in tutte le politiche e attività comunitarie. La messa in comune di strutture e dispositivi amministrativi deve consentire una più efficace attuazione del programma e contribuire allo sfruttamento ottimale dei mezzi comunitari disponibili finalizzati alla tutela della salute e dei consumatori.** **soppresso**

*Motivazione*

*L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).*

Emendamento 6

Considerando 4

***(4) Le politiche in materia di salute e di tutela dei consumatori perseguono obiettivi comuni attinenti alla protezione contro i rischi, al miglioramento della capacità decisionale dei cittadini e all'integrazione delle preoccupazioni relative alla salute e alla tutela dei consumatori in tutte le politiche comunitarie; essi hanno in comune inoltre strumenti quali la comunicazione, il potenziamento delle capacità della società civile in relazione alla salute e alla tutela dei consumatori, nonché la promozione della cooperazione internazionale in tali campi. Questioni quali l'alimentazione e l'obesità, il tabacco ed altre scelte riguardo al consumo che influiscono sulla salute sono esempi di questioni trasversali che interessano sia quest'ultima sia la tutela dei consumatori. Associando tali obiettivi e strumenti comuni sarà possibile condurre con maggiore efficacia ed efficienza le attività attinenti sia alla salute che alla protezione dei consumatori. Inoltre, ciascuno di questi due settori si distingue per obiettivi particolari che vanno perseguiti tramite azioni e strumenti propri a ciascuno di essi.*** **soppresso**

*Motivazione*

*L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).*

Emendamento 7  
Considerando 5

(5) Il coordinamento con altre politiche ed altri programmi comunitari costituisce un elemento essenziale dell'obiettivo **comune** consistente nell'integrare **le politiche della salute e della** tutela dei consumatori nelle restanti politiche. Allo scopo di favorire le sinergie e di evitare doppi impieghi, saranno utilizzati in maniera appropriata altri fondi e programmi comunitari; tra questi i programmi quadro comunitari di ricerca e i loro risultati, i fondi strutturali e il programma statistico comunitario.

(5) Il coordinamento con altre politiche ed altri programmi comunitari costituisce un elemento essenziale dell'obiettivo consistente nell'integrare **la** tutela dei consumatori nelle restanti politiche. Allo scopo di favorire le sinergie e di evitare doppi impieghi, saranno utilizzati in maniera appropriata altri fondi e programmi comunitari; tra questi i programmi quadro comunitari di ricerca e i loro risultati, i fondi strutturali e il programma statistico comunitario.

*Motivazione*

*L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).*

Emendamento 8  
Considerando 6

(6) E' nell'interesse generale dell'Unione europea che **la salute**, la sicurezza e gli interessi economici dei cittadini, nonché gli interessi dei consumatori nel quadro dell'elaborazione delle norme relative a prodotti e servizi, siano difesi a livello comunitario. La realizzazione degli obiettivi chiave del programma può dipendere anche dall'esistenza di reti specializzate che richiedono a loro volta la partecipazione finanziaria della Comunità per poter svilupparsi e funzionare. Dato il carattere particolare degli organismi interessati, e in casi di utilità eccezionale, il rinnovo del sostegno comunitario al funzionamento di tali organismi non deve essere assoggettato al principio della riduzione progressiva dell'aiuto comunitario.

(6) E' nell'interesse generale dell'Unione europea che la sicurezza **dei servizi e dei prodotti non alimentari** e gli interessi economici dei cittadini, nonché gli interessi dei consumatori nel quadro dell'elaborazione delle norme relative a prodotti e servizi, siano difesi a livello comunitario. La realizzazione degli obiettivi chiave del programma può dipendere anche dall'esistenza di reti specializzate che richiedono a loro volta la partecipazione finanziaria della Comunità per poter svilupparsi e funzionare. Dato il carattere particolare degli organismi interessati, e in casi di utilità eccezionale, il rinnovo del sostegno comunitario al funzionamento di tali organismi non deve essere assoggettato al principio della riduzione progressiva dell'aiuto comunitario.

*Motivazione*

*L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).*

Emendamento 9  
Considerando 7

(7) L'attuazione del programma deve basarsi sulle azioni e sui dispositivi strutturali già esistenti nel campo **della sanità pubblica e** della protezione dei consumatori; **tra questi l'Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica creata dalla decisione 2004/858/CE della Commissione**. Per l'attuazione del programma è necessario cooperare intensamente con gli organismi e le agenzie interessate, **in particolare con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie istituito dal regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.**

(7) L'attuazione del programma deve basarsi sulle azioni e sui dispositivi strutturali già esistenti nel campo della protezione dei consumatori. Per l'attuazione del programma è necessario cooperare intensamente con gli organismi e le agenzie interessate.

*Motivazione*

*L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).*

Emendamento 10  
Considerando 9

(9) L'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) prevede la cooperazione **nei campi della sanità pubblica e** della tutela dei consumatori tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio che fanno parte dello Spazio economico europeo (paesi AELS/SEE), dall'altro. Occorre inoltre adottare disposizioni affinché altri paesi, in particolare i paesi limitrofi, i paesi che hanno presentato domanda di adesione, che

(9) L'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) prevede la cooperazione **nel campo** della tutela dei consumatori tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio che fanno parte dello Spazio economico europeo (paesi AELS/SEE), dall'altro. Occorre inoltre adottare disposizioni affinché altri paesi, in particolare i paesi limitrofi, i paesi che hanno presentato domanda di adesione, che

sono candidati all'adesione o aderenti alla Comunità, possano partecipare al programma, **tenendo conto in particolare delle potenziali minacce per la salute, emergenti in altri paesi, che possano avere un impatto sul territorio comunitario.**

sono candidati all'adesione o aderenti alla Comunità, possano partecipare al programma.

#### *Motivazione*

*L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).*

#### Emendamento 11 Considerando 11

(11) E' opportuno, inoltre, sviluppare la cooperazione con le organizzazioni internazionali interessate, quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite *e* le sue agenzie specializzate, **tra le quali l'Organizzazione mondiale della sanità**, nonché con il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), in vista dell'attuazione del programma, puntando alla massima efficacia e al massimo rendimento delle misure attinenti **alla salute e** alla tutela dei consumatori sul piano sia comunitario che internazionale, tenendo conto delle capacità e dei ruoli particolari delle diverse organizzazioni.

(11) E' opportuno, inoltre, sviluppare la cooperazione con le organizzazioni internazionali interessate, quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite *o* le sue agenzie specializzate nonché con il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), in vista dell'attuazione del programma, puntando alla massima efficacia e al massimo rendimento delle misure attinenti alla tutela dei consumatori sul piano sia comunitario che internazionale, tenendo conto delle capacità e dei ruoli particolari delle diverse organizzazioni.

#### *Motivazione*

*L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).*

#### Emendamento 12 Considerando 12

(12) Onde accrescere il valore e l'impatto del programma, occorre che le misure

(12) Onde accrescere il valore e l'impatto del programma, occorre che le misure

intraprese siano oggetto di un monitoraggio regolare e di valutazioni periodiche, comprese delle valutazioni esterne indipendenti.

intraprese siano oggetto di un monitoraggio regolare e di valutazioni periodiche, comprese delle valutazioni esterne indipendenti. ***Ai fini della valutabilità della politica dei consumatori è opportuno per quanto possibile definire obiettivi misurabili ed elaborare validi indicatori.***

Emendamento 13  
Considerando 13

(13) Dal momento che gli obiettivi dell'azione prevista nel campo ***della salute e*** della tutela dei consumatori non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a motivo del carattere transnazionale delle problematiche in gioco e che tali obiettivi possono essere meglio realizzati a livello comunitario, in quanto l'azione comunitaria può risultare più incisiva ed efficace di altre solo nazionali quando si tratta di proteggere ***la salute***, la sicurezza e gli interessi economici dei cittadini, la Comunità può adottare misure in applicazione del principio della sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello medesimo articolo, la presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi.

(13) Dal momento che gli obiettivi dell'azione prevista nel campo della tutela dei consumatori non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a motivo del carattere transnazionale delle problematiche in gioco e che tali obiettivi possono essere meglio realizzati a livello comunitario, in quanto l'azione comunitaria può risultare più incisiva ed efficace di altre solo nazionali quando si tratta di proteggere la sicurezza e gli interessi economici dei cittadini, la Comunità può adottare misure in applicazione del principio della sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello medesimo articolo, la presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi.

*Motivazione*

*L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).*

Emendamento 14  
Considerando 14

(14) La Commissione deve garantire una transizione appropriata al programma in oggetto che sostituisce i ***due programmi***

(14) La Commissione deve garantire una transizione appropriata al programma in oggetto che sostituisce ***il programma***

**attuali**, in particolare per quanto riguarda la proroga delle misure pluriennali **e il mantenimento delle strutture di appoggio sul piano amministrativo, quale l’Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica,**

**attuale**, in particolare per quanto riguarda la proroga delle misure pluriennali.

#### *Motivazione*

*L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).*

#### Emendamento 15 Considerando 14 bis (nuovo)

***(14 bis) Se la Commissione adotta una decisione di delega per gli aspetti logistici ed amministrativi dell'esecuzione del programma, è auspicabile che ciò avvenga dopo una positiva analisi costi/benefici ed è opportuno esaminare se un ampliamento delle competenze dell'Agenzia esecutiva per il programma di salute pubblica non sia preferibile alla creazione di una nuova Agenzia esecutiva complementare.***

#### Emendamento 16 Articolo 1

La presente decisione istituisce un programma d'azione comunitaria nel campo **della salute e** della tutela dei consumatori, relativo al periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2013 (in appresso “il programma”).

La presente decisione istituisce un programma d'azione comunitaria nel campo della tutela dei consumatori, relativo al periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2013 (in appresso “il programma”).

#### *Motivazione*

*L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).*

Emendamento 17  
Articolo 2, paragrafo 1

1. Il programma integra e appoggia la politica degli Stati membri e contribuisce alla tutela **della salute e** della sicurezza dei cittadini e alla difesa dei loro interessi economici.

1. Il programma integra e appoggia la politica degli Stati membri e contribuisce alla tutela della sicurezza dei cittadini e alla difesa dei loro interessi economici.

*Motivazione*

*L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).*

Emendamento 18  
Articolo 2, paragrafo 2

2. Lo scopo previsto al paragrafo 1 è perseguito tramite la realizzazione di obiettivi **comuni, nonché di obiettivi specifici relativi alla salute e alla tutela dei consumatori.**

2. Lo scopo previsto al paragrafo 1 è perseguito tramite la realizzazione **dei seguenti** obiettivi **da conseguire tramite le azioni e gli strumenti fissati nell'Allegato:**

***(a) Gli obiettivi comuni relativi alla salute e alla tutela dei consumatori da perseguire tramite le azioni e gli strumenti indicati nell'allegato 1 della presente decisione sono i seguenti:***

***- proteggere i cittadini contro i rischi e le minacce che sfuggono al controllo del singolo;***

***- accrescere la capacità dei cittadini di decidere al meglio riguardo alla loro salute e ai loro interessi in quanto consumatori;***

***- accrescere la capacità dei cittadini di decidere al meglio riguardo alla loro salute e ai loro interessi in quanto consumatori;***

***(b) Gli obiettivi specifici relativi alla tutela dei consumatori da perseguire tramite le azioni e gli strumenti indicati***

***nell'allegato 2 della presente decisione sono i seguenti:***

- proteggere i cittadini dalle minacce per la salute;***
- incoraggiare strategie intese a favorire uno stile di vita più sano;***
- contribuire a ridurre l'incidenza delle grandi malattie;***
- migliorare l'efficacia e il funzionamento dei sistemi sanitari.***

***(c) Gli obiettivi specifici relativi alla tutela dei consumatori da perseguire tramite le azioni e gli strumenti indicati nell'allegato 3 della presente decisione sono i seguenti:***

- approfondire la conoscenza delle problematiche attinenti al consumo e ai mercati;***
- regolamentare meglio la protezione dei consumatori;***
- migliorare l'esecuzione della legislazione, il monitoraggio e i mezzi di ricorso;***
  
- migliorare l'informazione e l'educazione dei consumatori e responsabilizzarli.***

- approfondire la conoscenza delle problematiche attinenti al consumo e ai mercati;***
- regolamentare meglio la protezione dei consumatori;***
- migliorare l'esecuzione della legislazione, il monitoraggio e i mezzi di ricorso;***
  
- accrescere la capacità dei cittadini di decidere al meglio in merito ai loro interessi in quanto consumatori;***
- migliorare l'informazione e l'educazione dei consumatori e responsabilizzarli;***
  
- accrescere la partecipazione della società civile e delle parti interessate alla elaborazione della politica di tutela dei consumatori;***
- integrare gli obiettivi della politica dei consumatori nelle altre politiche comunitarie;***
- promuovere la cooperazione internazionale inerente alla protezione dei consumatori.***

*Motivazione*

*L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).*

Emendamento 19

Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

(a) il **60%** del costo delle azioni destinate a favorire la realizzazione di un obiettivo proprio di una politica comunitaria nel campo **della salute e** della tutela dei consumatori, salvo in casi di utilità eccezionale, per i quali il contributo comunitario non supererà l'80% dei costi e

(a) il **50%** del costo delle azioni destinate a favorire la realizzazione di un obiettivo proprio di una politica comunitaria nel campo della tutela dei consumatori, salvo in casi di utilità eccezionale, per i quali il contributo comunitario non supererà l'80% dei costi e

*Motivazione*

*L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).*

Emendamento 20

Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

(b) il **60%** delle spese di funzionamento di un organismo che persegua uno scopo di interesse generale europeo, qualora tale aiuto si riveli necessario per rappresentare a livello comunitario gli interessi dei cittadini in tema **di salute o** di consumo, o per realizzare gli obiettivi chiave del programma, salvo in casi di utilità eccezionale, per i quali il contributo comunitario potrà arrivare fino al 95% delle spese sostenute. Il rinnovo di tale partecipazione finanziaria può derogare al principio di riduzione progressiva.

(b) il **50%** delle spese di funzionamento di un organismo che persegua uno scopo di interesse generale europeo, qualora tale aiuto si riveli necessario per rappresentare a livello comunitario gli interessi dei cittadini in tema di consumo, o per realizzare gli obiettivi chiave del programma, salvo in casi di utilità eccezionale, per i quali il contributo comunitario potrà arrivare fino al 95% delle spese sostenute. Il rinnovo di tale partecipazione finanziaria può derogare al principio di riduzione progressiva.

*Motivazione*

*L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).*

Emendamento 21  
Articolo 3, paragrafo 4 bis (nuovo)

*(4 bis) I criteri di valutazione della presenza o meno di un caso di utilità eccezionale figuranti ai paragrafi 2, lettere a) e b) e 3, sono prima definiti nel piano di lavoro annuo previsto all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a).*

Emendamento 22  
Articolo 5, paragrafo 1

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo indicato all'articolo 1 è pari a **1203 milioni di EUR.**

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo indicato all'articolo 1 è pari a **233,46 milioni di EUR.**

*Motivazione*

*L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori) e alla risoluzione del Parlamento le sfide e i mezzi finanziari dell'Unione allargata nel periodo 2007-2013, dell'8 giugno 2005 (Prospettive finanziarie - Relazione Böge).*

Emendamento 23  
Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

(a) il piano di lavoro annuo per la messa in opera del programma, che definisce le priorità da rispettare e le azioni da intraprendere, ivi compresi la ripartizione delle risorse e i criteri pertinenti;

(a) il piano di lavoro annuo per la messa in opera del programma, che definisce le priorità da rispettare e le azioni da intraprendere, ivi compresi la ripartizione delle risorse e i criteri pertinenti **segnatamente per la selezione, la concessione e la percentuale applicabile del contributo finanziario della Comunità;**

Emendamento 24  
Articolo 11

***Le decisioni 1786/2002/CE e 20/2004/CE sono abrogate.***

***La decisione 20/2004/CE è abrogata.***

*Motivazione*

*L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).*

Emendamento 25  
Articolo 12

La Commissione adotta tutte le misure necessarie per assicurare la transizione dalle misure adottate in virtù **delle decisioni 1786/2002/CE e 20/2004/CE** a quelle da attuarsi nel quadro del presente programma.

La Commissione adotta tutte le misure necessarie per assicurare la transizione dalle misure adottate in virtù **della decisione 20/2004/CE** a quelle da attuarsi nel quadro del presente programma.

*Motivazione*

*L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).*

Emendamento 26  
Allegato 1

***L'allegato è soppresso.***

*Motivazione*

*L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).*

Emendamento 27  
Allegato 2

***L'allegato è soppresso.***

*Motivazione*

*L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).*

Emendamento 28  
Allegato 3, Titolo

**ALLEGATO 3: *Politica dei consumatori*** – ALLEGATO: Azioni e misure di sostegno  
Azioni e misure di sostegno

*Motivazione*

*L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).*

Emendamento 29  
Allegato 3, "Obiettivo I", Azione 3

Azione 3: Raccolta, scambio e analisi di dati e messa a punto di strumenti di valutazione che forniscano una base di conoscenze scientifiche in materia di ***esposizione dei consumatori alle sostanze chimiche liberate dai prodotti.***

Azione 3: Raccolta, scambio e analisi di dati e messa a punto di strumenti di valutazione che forniscano una base di conoscenze scientifiche in materia di ***sicurezza dei prodotti di consumo e dei servizi.***

Emendamento 30  
Allegato 3, "Obiettivo II", Azione 4, punto 4.5 bis (nuovo)

***4.5 bis Un dialogo europeo fra le organizzazioni dei consumatori, i rappresentanti del mondo economico, con particolare attenzione per le PMI, e la Commissione.***

Emendamento 31  
Allegato 3, "Obiettivo III", Azione 7, punto 7.4 bis (nuovo)

***7.4 bis Analisi dei dati relativi agli  
infortuni ed elaborazione di orientamenti  
sulle migliori pratiche relativamente alla  
sicurezza dei prodotti e dei servizi  
destinati ai consumatori.***

*(L'emendamento riprende l'Allegato 1, Sezione "Azioni e strumenti", par. 6, punto 6.1.)*

*Motivazione*

*L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).*

Emendamento 32  
Allegato 3, "Obiettivo III", Azione 7, punto 7.4 ter (nuovo)

**7.4 ter Elaborazione di metodologie di raccolta dei dati sugli infortuni legati alla sicurezza dei prodotti di consumo e gestione di una base di dati in tale ambito.**

*L'emendamento riprende l'Allegato 1, Sezione "Azioni e strumenti", paragrafo 6, punto 6.2.*

*Motivazione*

*L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).*

Emendamento 33  
Allegato 3, "Obiettivo IV", Titolo

Obiettivo 4 - Migliorare l'informazione e l'educazione dei consumatori e responsabilizzarli.

Obiettivo 4 - ***Aumentare la capacità dei cittadini di prendere decisioni migliori in merito ai loro interessi di consumatori*** - Migliorare l'informazione e l'educazione dei consumatori e responsabilizzarli.

*Motivazione*

*L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).*

Emendamento 34  
Allegato 3, "Obiettivo IV", Azione 10 bis (nuovo)

***Azione 10 bis: Migliorare la comunicazione con i cittadini dell'UE sulle questioni inerenti ai consumatori***

***10.1. Campagne di sensibilizzazione.***

***10.2. Indagini.***

***10.3. Conferenze, seminari, riunioni di esperti e delle parti interessate.***

**10.4. Pubblicazioni riguardanti tematiche d'interesse per la politica dei consumatori.**

**10.5. Comunicazione di informazioni on line.**

**10.6. Creazione e utilizzo di punti di informazione.**

(L'emendamento riprende l'Allegato 1, Sezione "Azione e strumenti", paragrafo 1)

#### Motivazione

L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).

#### Emendamento 35

##### Allegato 3, "Obiettivo IV", Azione 13

Azione 13: Educazione dei consumatori, comprese azioni *mirate* ai giovani consumatori e sviluppo di strumenti interattivi on-line di educazione dei consumatori.

Azione 13: Educazione dei consumatori, comprese azioni *specifiche rivolte* ai giovani consumatori, *ai consumatori anziani nonché a specifiche categorie di consumatori manifestamente più vulnerabili*, e sviluppo di strumenti interattivi on-line di educazione dei consumatori.

#### Emendamento 36

##### Allegato 3, "Obiettivo IV", Azione 18

Azione 18: Contributi finanziari alla copertura dei costi di funzionamento *delle* associazioni dei consumatori comunitarie.

Azione 18: Contributi finanziari alla copertura dei costi di funzionamento *di* associazioni dei consumatori comunitarie *che siano rappresentative, operanti in modo democratico e indipendenti*.

Emendamento 37  
Allegato 3, "Obiettivo IV", Azione 18 bis (nuovo)

***Azione 18 bis: Rafforzamento della capacità d'azione delle organizzazioni dei consumatori degli Stati membri che hanno una tradizione meno lunga in materia di protezione dei consumatori e partecipazione alle decisioni.***

Emendamento 38  
Allegato 3, "Obiettivo IV" bis (nuovo)

***Obiettivo IV bis - Accrescere la partecipazione della società civile e delle parti interessate all'elaborazione delle politiche relative alla tutela dei consumatori.***

***Azione 19 bis - Promozione e rafforzamento delle associazioni dei consumatori su scala comunitaria.***

***Azione 19 ter - Costituzione di reti di organizzazioni non governative dei consumatori e di altre parti interessate.***

***Azione 19 quater - Potenziamento degli organismi e dei meccanismi di consultazione su scala comunitaria.***

*(L'emendamento riprende l'Allegato 1, "Azioni e strumenti", paragrafo 2)*

*Motivazione*

*L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).*

Emendamento 39  
Allegato 3, "Obiettivo IV" ter (nuovo)

***Obiettivo IV ter - Integrare gli obiettivi***

***della politica dei consumatori nelle altre politiche comunitarie***

***Azione 19 quinquies - Elaborazione e applicazione di metodi di valutazione dell'impatto delle politiche e delle attività comunitarie sugli interessi dei consumatori.***

***Azione 19 sexies - Scambio delle migliori pratiche con gli Stati membri in materia di politiche nazionali.***

***Azione 19 septies - Studi di impatto di altre politiche sulla protezione dei consumatori.***

*(L'emendamento deriva dall'Allegato 1, Sezione "Azioni e strumenti", paragrafo 3; anche il titolo dell'Obiettivo IV ter è modificato)*

*Motivazione*

*L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).*

**Emendamento 40**

**Allegato 3, "Obiettivo IV" quater (nuovo)**

***Obiettivo IV quater - Promuovere la cooperazione internazionale nel campo della protezione dei consumatori.***

***Azione 19 octies - Cooperazione con le organizzazioni internazionali.***

***Azione 19 nonies - Cooperazione con i paesi terzi non partecipanti al programma.***

***Azione 19 decies - Incoraggiamento del dialogo con le associazioni dei consumatori.***

*(L'emendamento deriva dall'Allegato 1, Sezione "Azioni e strumenti", paragrafo 4 )*

*Motivazione*

*L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei*

*consumatori).*

## MOTIVAZIONE

### **1. Contesto e struttura della nuova strategia e della decisione proposta dalla Commissione**

Attualmente è in vigore un "programma d'azione comunitaria in materia di salute (2003-2008)" istituito mediante la decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ai sensi dell'articolo 152 del trattato. Oltre a questo, esiste un altro programma d'azione "che stabilisce un quadro generale per finanziare le attività comunitarie a sostegno della politica dei consumatori per gli anni 2004-2007", istituito mediante la decisione n. 20/2004/CE adottata ai sensi dell'articolo 153 del trattato.

La Commissione propone che le due decisioni di cui sopra siano abrogate prima dello scadere dei programmi e siano sostituite da un programma integrato valido sette anni, a decorrere dal 2007. La Commissione ritiene che la propria proposta di integrare i programmi renderà la politica comunitaria più efficiente, coerente e visibile, dato che i due settori presentano obiettivi comuni per conseguire i quali sono spesso attuate azioni simili. Grazie a procedure amministrative e di bilancio semplificate e con il sostegno di un'"agenzia esecutiva" comune, un programma congiunto consentirebbe, a termine, secondo il parere della Commissione, di realizzare dei risparmi.

Al fine di sfruttare appieno le sinergie, nella proposta sono definiti tre "obiettivi fondamentali" e sei "azioni comuni". È inoltre suggerita una linea di bilancio con una dotazione pari a 1 203 milioni di euro. Inoltre, l'agenzia esecutiva istituita nel 2004 per il programma in materia di salute sarà ampliata e includerà la salute dei consumatori.

Al fine di rispondere alle attese delle parti interessate, la natura specifica dei due settori di intervento continua ad essere presa in considerazione e il programma mantiene le caratteristiche proprie delle azioni in ciascun ambito, sviluppandole ulteriormente. Pertanto, oltre alla sezione concernente l'azione comune sono presenti una sezione separata relativa alla salute e un'altra sezione riguardante le azioni in materia di politica dei consumatori e le misure di sostegno.

### **2. Osservazioni della relatrice sulla struttura del programma di azione integrato**

La relatrice propone di suddividere il programma integrato in un nuovo programma in materia di tutela dei consumatori e in un altro programma concernente la salute pubblica. Né i motivi di natura politica né quelli di ordine pratico a favore di un'integrazione dei programmi d'azione di cui sopra appaiono convincenti. Le sinergie perseguite saranno in realtà molto più ridotte di quanto auspicato. Inoltre, le economie di scala a cui fa riferimento la Commissione non sono dimostrate in alcun punto dello studio di impatto, che appare eccessivamente lungo. Un altro argomento a sfavore del programma integrato riguarda i poteri della Commissione nei due settori, che sono troppo differenti.

Inoltre, l'idea di integrare i programmi non si concilia appieno con i rispettivi obiettivi sociali delle diverse organizzazioni della società civile impegnate nei due settori in questione. Lo stesso vale per quanto riguarda la distribuzione dei poteri all'interno degli Stati membri, considerato che, in generale, detti poteri non solo sono ripartiti tra i vari ministeri ma, negli Stati federali, anche tra i diversi livelli politici. Per di più, gli utenti dei servizi di sanità pubblica non possono essere trattati, sotto ogni aspetto, alla stregua di semplici consumatori.

Oltre a tali motivi sostanziali e di ordine istituzionale, vi sono anche considerazioni di natura finanziaria che giustificano il fatto di mantenere i due programmi separati. Ciascun settore gode di maggiore sicurezza quando dispone di una propria linea di bilancio. Colpisce inoltre il fatto che nessuno abbia richiesto tale "fusione" e che, in generale, le parti interessate (e certamente i consumatori) non la sostengano.

La relatrice pertanto propone, dopo aver consultato il relatore della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e con il sostegno della Conferenza dei presidenti, che la proposta sia suddivisa e che la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori si occupi solo della protezione dei consumatori. Pertanto, le seguenti osservazioni riguardano soltanto gli aspetti relativi alla protezione dei consumatori del programma pluriennale proposto.

### **3. Osservazioni della relatrice sul programma d'azione in materia di tutela dei consumatori**

*L'articolo 1* istituisce il programma per un periodo di sette anni (2007-2013) quale continuazione del programma attuale, il quale è abrogato all'articolo 11. Ciò è pienamente conforme alla richiesta presentata precedentemente dal Parlamento alla Commissione (risoluzione dell'8 giugno 2005 sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione allargata nel periodo 2007-2013, relazione Böge). Sebbene il programma attuale non sia ancora giunto a termine, appare opportuno avviare in tempo utile il programma legislativo e farlo decorrere per un periodo che coincida con l'(auspicato) accordo interistituzionale sulle prospettive finanziarie.

*L'articolo 2* definisce gli obiettivi, che sono completati dalle azioni e dagli strumenti definiti nell'allegato. Gli elementi chiave del programma attuale sono mantenuti, ma sono riorganizzati ed ampliati. In futuro, ad esempio, si presterà particolare attenzione al fatto di approfondire le conoscenze ed ampliare i dati scientifici concernenti la domanda e il comportamento dei consumatori e i mercati. Lo sviluppo di indicatori e parametri di riferimento affidabili in materia di politica dei consumatori costituisce un altro elemento nuovo; se in seguito tali strumenti saranno utilizzati per la valutazione dei risultati dei programmi, sarà possibile conseguire dei progressi anche in tale ambito. Secondo la relatrice, gli indicatori utilizzati fino ad ora presentano, purtroppo, un carattere troppo marcatamente quantitativo e troppo soggettivo e potrebbero pertanto essere senza dubbio migliorati.

In seguito alla suddivisione, parte degli scopi e delle azioni definiti nell'elenco degli obiettivi comuni e nell'allegato dovranno essere riformulati e spostati.

Per quanto concerne il contenuto delle azioni concrete, occorre prestare un'attenzione maggiore e più esplicita a:

- i nuovi Stati membri, i quali presentano spesso una tradizione più recente per quanto concerne la tutela dei consumatori e la partecipazione di questi ultimi alla politica, il che fa sì che la consapevolezza dei diritti dei consumatori e le competenze delle organizzazioni dei consumatori siano ancora troppo limitate;
- l'invecchiamento della popolazione, tenendo presente che le persone anziane sono tra i consumatori meno in grado di difendere i propri interessi;
- fare in modo che i consumatori vulnerabili, ai quali non è sempre possibile garantire una protezione giuridica adeguata e sicura e ai quali è pertanto necessario dedicare maggiore attenzione nell'ambito dei programmi d'azione, siano maggiormente in grado di difendere i propri interessi.

*L'articolo 3* definisce i metodi di attuazione e l'importo massimo del contributo finanziario della Comunità alle azioni e alle spese necessarie al funzionamento di alcune organizzazioni. Occorre rilevare che le soglie del contributo finanziario della Comunità sono state aumentate in modo considerevole e che i criteri per l'assegnazione, così come le condizioni per l'applicazione in via straordinaria di soglie più elevate, sono molto meno chiari rispetto al programma attuale. Ciò trova una scarsa giustificazione nello studio di impatto. Appare quindi preferibile, a meno che la Commissione non fornisca ulteriori argomenti in proposito, mantenere le soglie normali al 50% e concordare soglie eccezionali più elevate a patto che siano fornite giustificazioni sistematiche ed esplicite dell'"utilità eccezionale", che costituisce il motivo per cui si applicano soglie più elevate.

Ai sensi degli *articoli 4, 6 e 7* l'attuazione del programma è affidata alla Commissione, la quale è assistita da un comitato (in base alla procedura di comitatologia).

*L'articolo 5* stabilisce il bilancio totale, soggetto a previa approvazione da parte dell'autorità di bilancio, per tutta la durata del programma. In vista della suddivisione del programma proposto in due programmi separati, tale bilancio dovrebbe essere adeguato. A tal fine, la relattrice ha applicato la formula di distribuzione utilizzata dalla stessa Commissione, ottenendo un importo totale pari a 233,46 milioni di euro. Tale importo rappresenta un aumento considerevole delle risorse finanziarie destinate al programma concernente i consumatori. Ciò trova giustificazione, tra le altre cose, nell'impatto del precedente allargamento dell'Unione europea e nella futura adesione di nuovi paesi, i quali presentano una tradizione meno radicata in materia di protezione dei consumatori. Ciò è peraltro conforme alla succitata risoluzione del Parlamento dell'8 giugno 2005.

*Gli articoli 8 e 9* riguardano gli aspetti internazionali. A differenza del programma precedente, è prevista, a giusto titolo, l'eventuale partecipazione al programma dei paesi ai quali si applicano accordi di vicinato, dei paesi in via di adesione o candidati all'adesione e di alcuni paesi dei Balcani occidentali.

*L'articolo 10* concerne il monitoraggio, la valutazione (intermedia) e la divulgazione dei risultati.

*L'articolo 12* incarica la Commissione di adottare tutte le misure transitorie necessarie.

### **Agenzia esecutiva**

Negli articoli della proposta non è fatto alcun riferimento a un'eventuale delega dei poteri di attuazione ad un'"agenzia esecutiva" per quanto riguarda il programma. Tuttavia, vi si fa menzione nel considerando 14 e nella comunicazione della Commissione che figura, assieme alla proposta, nello stesso documento della Commissione.

Secondo la relatrice, una decisione della Commissione concernente la delega di poteri apporterebbe dei vantaggi. La Commissione disporrebbe di un margine di manovra maggiore per perseguire i propri compiti strategici e potrebbe dedicare maggiori sforzi a un adeguamento più rapido dell'*acquis*, tenendo conto degli obiettivi di una "migliore regolamentazione". Qualora la Commissione intenda adottare una decisione volta a istituire una delega di poteri, la relatrice raccomanda di eseguire dapprima un'analisi dell'efficienza dei costi, di limitare la delega di poteri a compiti logistici e amministrativi e di affidare tali poteri all'agenzia esecutiva istituita per il programma in materia di salute pubblica, il cui nome dovrebbe eventualmente essere cambiato. Sarebbe preferibile che la sezione dell'agenzia dedicata alla tutela dei consumatori non sia definita un "istituto", in quanto tale denominazione sarebbe fuorviante in relazione ai suoi poteri.

### **Lingue**

La relatrice si rammarica infine per l'attenzione scarsa, se non del tutto assente, riservata alla traduzione dei documenti della Commissione nell'ambito del presente fascicolo. Lo studio di impatto ampliato è disponibile solo in una versione linguistica mista (che passa dal francese all'inglese, anche nell'ambito di uno stesso capitolo). Anche i due allegati che costituiscono parte della comunicazione (che è stata tradotta) i quali definiscono la strategia e sono contenuti nello stesso documento COM sono, in tutte le versioni linguistiche del documento, disponibili purtroppo solo in inglese.